

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815 Indirizzo internet: lazio.lnd.it E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020 Comunicato Ufficiale N°86 del 27/09/2019 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 26 settembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO

ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE BOVE E DEL SIG. MARIO MICHELETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI RISPETTIVAMENTE DIRIGENTE E PRESIDENTE DELLA A.S.D. SABOTINO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOC. A.S.D. SABOTINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito della segnalazione del Presidente dell'A.I.A.C. circa l'utilizzo di tecnico non abilitato.

Svolte le indagini, secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, il sig. Sabatino Bove, dirigente accompagnatore della A.S.D. Sabotino, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, avrebbe svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Sabotino durante le gare ufficiali per il Campionato di I Categoria al posto dell'allenatore abilitato sig. Mario Merolle nella stagione sportiva 2017-2018.

Il sig. Mario Micheletti, presidente della detta società, per sua parte, avrebbe consentito e comunque non impedito tale condotta.

Riferisce la Procura che la posizione del sig. Mario Merolle, allenatore iscritto nei ruoli tecnici, il quale avrebbe agito da prestanome e si sarebbe sottratto alle convocazioni della Procura Federale, sarà vagliata dalla Commissione disciplinare del Settore Tecnico.

Ritenute le condotte suindicate come disciplinarmente rilevanti, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Giuseppe Bove e Mario Micheletti, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F., nonché la soc. A.S.D. Sabotino a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale per il giorno 26 settembre 2019, preliminarmente i rappresentati della Procura Federale e del sig. Bove, informavano il Tribunale di aver raggiunto, ai sensi dell'art.127 del C.G.S., accordo sulla sanzione da irrogare nella misura di giorni 90 di inibizione (s.b. giorni 135 di inibizione, ridotti di un terzo per il rito).

Nessuno invece compariva per la società A.S.D. Sabotino, né per il presidente della stessa, sig. Mario Micheletti.

La Procura Federale insisteva quindi per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva, pertanto, l'irrogarsi delle sanzioni di mesi 6 di inibizione per il sig. Mario Micheletti, ed Euro 900,00 di ammenda per l'A.S.D. Sabotino.

Ritiene il Tribunale che non vi siano, relativamente all'accordo intercorso tra le parti, motivi ostativi e quindi lo stesso possa essere omologato.

In relazione all'incolpazione nei confronti del Presidente, sig. Micheletti Mario e della società A.S.D. Sabotino, i fatti ascritti emergono chiaramente dalle risultanze istruttorie ed in particolare dall'audizione di tre calciatori della società, nella stagione in questione, e da una intervista rilasciata dallo stesso Bove.

Le sanzioni richieste appaiono congrue per quanto attiene al tesserato, mentre l'ammenda può essere ridotta, adeguandola ai precedenti per casi analoghi.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare al sig. Bove Giuseppe, ai sensi dell'art.127 del C.G.S., la sanzione dell'inibizione per giorni 90 nonché di irrogare al Presidente Mario Micheletti la sanzione dell'inibizione per mesi 6 ed alla società A.S.D. Sabotino l'ammenda di euro 500,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE F.to Livio Zaccagnini DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LUCA CIRIACI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL ERETUM MONTEROTONDO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 23 E 38 DELLE N.O.I.F., ART. 17 COMMA, 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D..

A seguito dell'esposto dell'A.I.A.C. Lazio, inviato in Procura per la condotta della soc. Eretum Monterotondo Calcio, che avrebbe affidato la conduzione della squadra del Campionato Giovanissimi Regionali al sig. Alessio Catana, il quale risulterebbe privo della relativa abilitazione del Settore Tecnico, l'ufficio incaricato ha provveduto ad esperire le opportune indagini. La Procura, ha preliminarmente evidenziato che, successivamente alla notifica, i sig.ri Bernardino Alessandri, Francesco Alessandri e Alessio Catana, nonché la società Eretum Monterotondo Calcio hanno tutti avanzato richiesta di definizione delle proprie rispettive posizioni, ai sensi dell'art. 32 sexies del C.G.S., all'epoca vigente. Il sig. Luca Ciriaci non ha avanzato tale richiesta, né ha fatto pervenire memoria difensiva o istanza di essere sentito. Ritenuto che, dalla complessiva attività di indagine compiuta, così come dalle risultanze probatorie acquisite e dalle audizioni dei sigg. Alessio Catana e Luca Ciriaci, è emerso che nel corso della stagione sportiva 2017/2018 quanto segnalato dalla A.I.A.C. risponde al vero, in quanto la squadra veniva affidata ad un tecnico sprovvisto del titolo abilitativo. Evidenzia, la Procura, i comportamenti posti in essere dal Presidente e dirigente della società Eretum, sopra riportati per completezza espositiva, pur sapendo che hanno deciso di definire le proprie posizioni, ai sensi dell'ex art.32 sexies del C.G.S., per aver violato le norme regolamentari indicate in oggetto. Il sig. Luca Ciriaci, dirigente della società Eretum Monterotondo Calcio, non rispettava le norme in riferimento in quanto, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, dopo l'esonero dell'allenatore, nella propria qualità di Responsabile del Settore Giovanile, e di comune accordo con il Presidente della società, decideva di affidare la conduzione tecnica della squadra dei Giovanissimi Regionali al sig. Catana, sprovvisto del titolo necessario. Per tutto quanto sopra esposto, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale solamente il sig. Luca Ciriaci, per le violazioni regolamentari a lui addebitate, a seguito del mancato rispetto delle norme indicate in premessa. Alla riunione fissata per la discussione del deferimento, per il giorno 26 settembre 2019, non compariva nessuno per il deferito che, non faceva per altro pervenire giustificazioni o memorie. La Procura Federale concludeva insistendo per l'affermazione di responsabilità del deferito, e richiedeva l'irrogazione dell'inibizione di mesi 3 a carico dello stesso. Ritiene il Tribunale che il fatto anti regolamentare, costituito dall'utilizzo quale allenatore della squadra Giovanissimi regionali del sig. Catana Alessio, non provvisto del titolo abilitativo, sia provato sia documentalmente, sia per ammissione dello stesso dirigente Catana nonché degli altri dirigenti della società, auditi nel corso delle indagini. La responsabilità in concorso con gli altri deferiti, che hanno già definito la loro posizione prima del giudizio, concordando la sanzione, è quindi abbondantemente provata e la sanzione richiesta dalla Procura è congrua ed in linea con i precedenti. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile della violazione ascritta e, per l'effetto, di irrogare al sig. Ciriaci Luca l'inibizione di mesi 3.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE F.to Carlo Calabria DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPUS ROMA, SIG. ANDREA VERDE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. ED ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPUS ROMA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Comitato Regionale Lazio, ufficio tesseramento, ha segnalato in data 19/03/2019 alla Procura Federale una condotta della società A.S.D. Olimpus, che ha impiegato calciatori non tesserati tra le proprie file, in occasione della gara Marconi / Olimpus Roma dell'1 dicembre 2018, valevole per la Categoria Esordienti.

La Procura ha effettuato al riguardo le opportune indagini.

E' emerso dall'esame della distinta della gara in argomento che i calciatori Nigro Tommaso e Rubini Mattia (Categoria Esordienti) dall'esame dell'AS400, non risultano tesserati per la predetta società.

Ritenuto dalla Procura che, dall'attività d'indagine, sono emersi comportamenti a carico del Presidente, sig. Andrea Verde, per aver violato le norme regolamentari di cui all'oggetto, per aver omesso di tesserare i due calciatori in questione e di farli sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva, nonché di dotarli di specifica copertura assicurativa, e di averli fatti giocare in posizione irregolare nella gara di cui sopra.

Ritiene la Procura di non promuovere alcuna azione disciplinare a carico dei calciatori, che all'epoca dei fatti non avevano ancora compiuto il dodicesimo anno di età, in quanto la normativa vigente non contiene alcuna sanzione nei confronti dei minori fino al compimento dei dodici anni. Alla luce di quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire, a questo Tribunale Federale Territoriale, il sig. Andrea Verde, Presidente della società, per aver violato le norme indicate in epigrafe, e la società A.S.D. Olimpus Roma, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..

Alla riunione del 26/09/2019, preliminarmente, le parti congiuntamente esponevano di aver raggiunto accordo di patteggiamento, ai sensi dell'art.127 del C.G.S., con sanzione finale di giorni 20 di inibizione a carico del sig. Andrea Verde ed Euro 100,00 di ammenda a carico della Società ASD Olimpus Roma, così determinata:

Sanzione base di giorni 30 di inibizione a carico del sig. Andrea Verde ed Euro 150,00 di ammenda a carico della Società ASD Olimpus Roma, ridotta per il rito di un terzo. Il Tribunale Federale Territoriale applica la sanzione concordata, non emergendo dagli atti elementi ostativi all'omologazione dell'accordo raggiunto.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di inibire il sig. Andrea Verde per giorni 20 e di comminare alla società ASD Olimpus Roma l'ammenda di Euro 100,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE F.to Carlo Calabria DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO PECCI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. POLISPORTIVA MONTI CIMINI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. T.C. FOGLIANO 2000, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'EX ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA A.S.D. POLISPORTIVA MONTI CIMINI, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

L'A.I.A.C. del Lazio, in data 26 ottobre 2018, ha trasmesso alla Procura Federale una nota avente ad oggetto "una presunta doppia attività svolta dal sig. Antonio Onofri, allenatore dilettante di Terza Categoria, a favore della società Polisportiva Monti Cimini, Categoria Eccellenza, e della società T.C. Fogliano 2000 per la quale è tesserato dal 23/03/2018.".

Nel corso della attività istruttoria la Procura, dopo aver acquisito documenti utili, ha rilevato che in relazione alla posizione federale del sig. Antonio Onofri, è risultato che lo stesso è stato iscritto, sin dal 1999, nei ruoli tecnici e che, nella stagione 2017/2018, è stato tesserato dal 23 marzo 2018 come allenatore dilettante per la società T.C. Fogliano 2000.

Evidenzia la Procura che, nella medesima stagione, lo stesso ha collaborato, fino alla fine del mese di settembre 2017, così come emerso dalle audizioni, pur in assenza di tesseramento ed anche se saltuariamente, con la Polisportiva Monti Cimini, in qualità di collaboratore del tecnico della prima squadra, affidata al sig. Sergio Oliva.

Ritenuto che, nella memoria difensiva del presidente della Polisportiva Monti Cimini, sig. Francesco Pecci, non sono emersi elementi utili ai fini del proscioglimento degli stessi e che, il sig. Onofri non ha fatto pervenire memorie difensive e né ha chiesto di essere sentito, la Procura ha evidenziato i comportamenti dei predetti.

Il tecnico in questione ha disatteso il contenuto delle norme di cui all'art. 37, comma 1 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 1 e 4 delle N.O.I.F., per cui ha proceduto con separato atto di deferimento a trasmettere gli atti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società Polisportiva Monti Cimini, sig. Francesco Pecci, per aver consentito o comunque non impedito al tecnico in argomento di svolgere doppia attività, violando in tal modo le norme in riferimento.

Vengono altresì deferite anche la società A.S.D. T.C. Fogliano 2000, a titolo di responsabilità oggettiva, nonché la società A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'ex art. 4, comma 2 del CGS la prima, ed ai sensi dell'ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. la seconda.

Alla riunione fissata per la discussione del deferimento per il 26 settembre 2019, il deferito Pecci Francesco, sia in proprio che nella qualità di rappresentante dell'A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, faceva pervenire giustificazione per impedimento a comparire e chiedeva che il Tribunale tenesse conto a discarico, delle sue dichiarazioni rese in sede di indagine al rappresentate della Procura Federale.

Nessuno invece compariva per l'A.S.D. T.C. Fogliano 2000.

La Procura Federale, insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, e richiedeva per il sig. Francesco Pecci mesi 3 di inibizione, per la A.S.D. Polisportiva Monti Cimini Euro 600,00 di ammenda e per la A.S.D. T.C. Fogliano 2000 euro 300,00 di ammenda.

Osserva il Tribunale che le violazioni ascritte all'allenatore Antonio Onofri risultano provate, infatti la prima, cioè quella di aver svolto attività di allenatore in seconda per circa un mese, nel settembre 2017, a favore della Polisportiva Monti Cimini è stata confermata dagli stessi dirigenti della predetta società, che hanno affermato che lo stesso aveva avuto un rapporto di collaborazione diretta con l'allenatore in prima, sig. Oliva, che si era interrotto nel momento dell'esonero dello stesso Oliva.

La seconda violazione, cioè quella di aver prestato la sua opera per due società diverse nella stessa stagione sportiva è documentalmente provata, in quanto è agli atti sia il tesseramento per la A.S.D. T.C. Fogliano 2000 del marzo 2018, sia le distinte di alcune gare della stessa società nella medesima stagione, in cui appunto l'Onofri risulta quale allenatore.

Tutto ciò premesso, sia le sanzioni a carico della società Polisportiva Monti Cimini, che del suo Presidente, possono essere adeguate al caso concreto, e quindi ridotte rispetto alla richiesta, poiché si tratta di un periodo breve e di un allenatore in seconda, e quindi figura non obbligatoria; di contro, appare assai ridotta la responsabilità della società T.C. Fogliano 2000, che, si può presumere, all'atto del tesseramento non conoscesse la pregressa attività non regolare dell'Onofri, che appariva essere tecnico regolarmente abilitato e libero da altri vincoli.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, euro 300,00 di ammenda;
- Pecci Francesco, mesi 3 di inibizione;
- A.S.D. T.C. Fogliano 2000, euro 50,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE F.to Carlo Calabria

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
IL PRESIDENTE
Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 27 settembre 2019

IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli